

REQUISITI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI POST RIFORMA

D.M. 21 DICEMBRE 2017

CASO A - IMPRESE NON NEO COSTITUITE

Possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si sono verificate le seguenti condizioni:

- 1) abbiano un consumo di energia elettrica pari almeno ad 1 GWh/anno nel periodo di riferimento, intendendo per ciascun anno di competenza N il triennio che va da N-4 a N-2 (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3);
- 2) operano nei settori dell'Allegato 3 della Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Linee guida CE) (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3);
- 3) operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, nel periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, non inferiore al 20% (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3);
- 4) non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012 (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3).

Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 3 o dell'Allegato 5 alle Linee guida CE, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento (Delibera 921/2017/R/eel, art. 4).

Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall'Allegato 3 o dall'Allegato 5 delle Linee guida CE, che sono caratterizzate da un indice i_{val} non inferiore al 20% vengono applicati i seguenti livelli di contribuzione rispetto alla tariffa A3*:

- Classe VAL.1 - in misura pari al 2,5 % per i_{val} compreso nell'intervallo [20% - 30%[
- Classe VAL.2 - in misura pari al 1,5 % per i_{val} compreso nell'intervallo [30% - 40%[
- Classe VAL.3 - in misura pari al 1,0 % per i_{val} compreso nell'intervallo [20% - 50%[
- Classe VAL.4 - in misura pari al 0,5 % per i_{val} non inferiore al 50%

Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall'Allegato 3 delle Linee guida CE, che sono caratterizzate da un indice i_{val} inferiore al 20% oppure imprese ricomprese negli elenchi della CSEA per le annualità 2013 o 2014, vengono applicati i seguenti livelli di contribuzione rispetto alla tariffa A3*:

- Classe FAT.0 - in misura pari al 100 % per i_{fat} inferiore al 2%
- Classe FAT.1 - in misura pari al 55 % per i_{fat} compreso nell'intervallo [2% - 10%]
- Classe FAT.2 - in misura pari al 40 % per i_{fat} compreso nell'intervallo] 10% - 15%]
- Classe FAT.3 - in misura pari al 25 % per i_{fat} superiore al 15%

Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese “in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

CASO B - IMPRESE NEO COSTITUITE

Le imprese costituite nel 2018 o, se costituite negli anni precedenti il 2018, che risultino senza consumi per inattività produttiva accedono alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo precedente con riferimento all'anno N-1 (ad esempio per l'anno di competenza 2019 le stime dovranno riferirsi all'anno 2018).

I dati dichiarati dall'impresa saranno basati sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici elaborate dall'impresa neo costituita per l'anno N-1.

Le imprese neo costituite dovranno, inoltre, inviare una relazione contenente:

- le modalità di stima dei consumi inseriti per l'anno N-1 in base alla produzione prevista, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a POD già esistenti;
- le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell'anno N-1, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determina del 12 ottobre 2017 11/2017 – DIEU), evidenziando l'eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto.

In base all'esito di questa valutazione sono effettuati compensazioni o recuperi.